

# Gli effetti delle norme sulla compensazione dei crediti d'imposta superiori a 15 mila euro

## Il professionista si vista da sé Sì all'autocertificazione in deroga a principi deontologici

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**P**rofessionisti obbligati ad autocertificarsi, in deroga ai principi deontologici, per utilizzare in compensazione i crediti d'imposta superiori a 15 mila euro.

Dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della «Legge di stabilità 2014» (legge n. 147/2013) stanno emergendo alcune complicazioni, di natura operativa, derivanti dalla lettura del comma 574 dell'unico articolo: il riferimento è alla compensazione dei crediti per imposte sui redditi, ritenute, imposte sostitutive e Irap.

In via di principio, si ricorda che i crediti tributari possono essere compensati dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione, salvo evidenziare che, al fine di evitare utilizzi errati, il credito deve essere definitivamente quantificato, con l'obbligo di compilare e presentare la dichiarazione prima di procedere alla compensazione.

Purtroppo, però, i modelli dichiarativi definitivi non sono quasi mai disponibili nei primi mesi dell'anno: da ciò deriva che qualsiasi compensazione eseguita in data anteriore all'invio della dichiarazione deve, quantomeno, tenere in considerazione la possibilità di errore, con la conseguenza che l'utilizzo di crediti superiori a 15 mila euro potrebbe comportare il rischio dell'indebita compensazione, peraltro pesantemente sanzionata.

### Il comunicato stampa Unagraco

Il comma 574 della legge di Stabilità 2014, introduce l'obbligo, per poter effettuare la compensazione superiore a 15 mila euro dei crediti Irpef, Ires e Irap, del visto di conformità di cui al comma 1 lett. a) art. 35 d.lgs 241 del 9 luglio 1997. Il tema che si vuole sollevare con il presente lavoro è capire se i soggetti abilitati al rilascio di detto visto, ovvero gli iscritti negli albi dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e gli altri soggetti autorizzati, possano rilasciare detto visto per la propria dichiarazione dei redditi. Infatti, molte volte la dichiarazione dei redditi di detti soggetti determina un credito ai fini Irpef ben superiore alla soglia dei 15 mila euro, in quanto avendo subito nel corso dell'anno sui compensi percepiti le ritenute d'acconto procedendo alla liquidazione della dichiarazione reddituale (modello Unico), scaturisce il credito Irpef che alla luce delle nuove disposizioni di legge per poter essere utilizzato in compensazione per pagare l'Iva dovuta o i contributi e le ritenute per i propri dipendenti deve oggi soggiacere al citato obbligo ma con la quasi certezza di non potersi autocertificare. Ancora una volta lo Stato con la scusa di voler evitare comportamenti fraudolenti colpisce la categoria di servitori silenziosi che senza chiedere nulla in cambio ogni giorno consente allo stesso Stato di vessare i propri cittadini. Si ritiene che la misura ormai abbia raggiunto i limiti della umana sopportazione riteniamo corretto quindi pensare che questo anno il 2014 sia l'anno della riscossa della ns. professione anche tramite gli strumenti di lotta che forse una volta non si addicevano al ns. ceto. UNAGRACO

Come già rilevato (si veda *Italia Oggi* del 3/01/2014), le disposizioni in commento non stabiliscono chiaramente se la dichiarazione, cui apporre il visto di conformità, debba essere predisposta (e presentata) preventivamente all'utilizzo dei crediti, né se, al contrario, l'utilizzo possa essere eseguito anteriormente all'asseverazione e presentazione; la norma, infatti, fissa esclusivamente l'obbligo di apposizione del visto di conformità, a differenza di quanto prescritto per la compensazione del credito Iva (art. 17, c. 2, d.lgs 241/1997).

Permane, dunque, il pro-

blema operativo della corretta determinazione del credito in assenza della dichiarazione, nonché l'incertezza sull'obbligo di inviare quest'ultima prima dell'utilizzo in compensazione dei crediti, con inevitabili ripercussioni, in quest'ultimo caso, di natura finanziaria, soprattutto per i soggetti (lavoratori autonomi) che, fisiologicamente, risultano a credito per importi elevati, quali derivanti dalle ritenute subite e calcolate sul volume d'affari.

Non è chiaro se il legislatore abbia valutato la reale portata dell'intervento normativo. Pertanto, è auspi-

cabile che sia confermata, almeno in via interpretativa, la possibilità di utilizzo dei crediti preventivamente all'asseverazione e presentazione della dichiarazione dei redditi, in modo tale che il credito Irpef scaturente dal 2013, di ammontare superiore a 15 mila euro, possa essere compensato a partire dal 1° gennaio 2014, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione annuale sia asseverata e presentata entro il prossimo 30 settembre.

Ovviamente, se il contribuente utilizzerà il credito fino al limite dei 15 mila euro (per esempio, 10 mila euro), non è previsto nessun adempimento.

Si pone, infine, l'ulteriore problema riguardante la possibilità che il visto di conformità sia rilasciato dallo stesso utilizzatore, come nel caso del commercialista; al riguardo, la norma non vieta espressamente «l'autosseverazione», ma, come evidenziato dalle associazioni sindacali, emerge una questione di natura deontologica, giacché l'utilizzatore è anche il controllore di se stesso, invalidando, di fatto, l'obiettivo delle disposizioni, teso a evitare comportamenti di natura fraudolenta.

Si ricorda, sul tema, che l'Agenzia delle entrate (circ. n. 56/F/2009) ha ammesso la possibilità, per i soci e per gli associati, di «riattribuire alle società o associazioni, di cui all'art. 5, dpr 917/1986, le ritenute che «residuano una volta operato lo scomputo dall'Irpef dovuta dagli stessi soci o associati», in modo che il relativo credito,

dopo una precisa procedura formale (preventivo assenso, da parte dei soci o associati, fornito in specifico atto avente data certa o nello stesso atto costitutivo; indicazione del credito nella dichiarazione annuale) sia portato in compensazione per il pagamento di imposte o contributi facenti capo al soggetto collettivo.

In tal caso, in presenza di crediti per ritenute superiori a 15 mila euro, sorgono altre problematiche, poiché l'associazione deve determinare con certezza il credito da attribuire ai propri associati, attestandone in sede dichiarativa la conformità con il rilascio del visto, mentre l'associato deve scomputare prioritariamente il credito attribuito dal proprio debito, fino ad azzerare quest'ultimo per effetto del vincolo di scomputo integrale, riattri- buendo il residuo al soggetto collettivo.

Si ritiene, nell'ipotesi descritta, che l'associato non debba rilasciare l'attestazione anche in presenza di rinuncia a crediti di ammontare superiore a 15 mila euro, considerato che il credito è maturato e asseverato dall'associazione professionale in sede dichiarativa.

Da rilevare, in conclusione, l'assenza di una responsabilità solidale in capo all'ente per eventuali errori di calcolo che abbiano comportato un utilizzo parziale delle ritenute da parte del socio: in tale caso, semplicemente, il socio dovrà procedere al versamento diretto del debito residuo e non scomputato (circ. 12/E/2010).

— © Riproduzione riservata —